

Prot. n. 16518/26.07.2011


**CONVENZIONE DI CONCESSIONE TRA IL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA SOCIETA' PER GLI STUDI
DI SETTORE**

26 luglio 2011

INDICE

Articolo 1	Oggetto	10
Articolo 2	Decorrenza e durata.....	11
Articolo 3	Utilizzo dei dati e riservatezza	11
Articolo 4	Atti Esecutivi per lo svolgimento dell'incarico	14
Articolo 5	Studi di Settore	15
Articolo 6	Studi e ricerche in materia tributaria.....	17
Articolo 7	Altre attività di assistenza, consulenza e studio	18
Articolo 8	Attività e beni e servizi a carico delle Strutture Organizzative.....	19
Articolo 9	Mancata, incompleta o tardiva messa a disposizione di beni e servizi da parte delle Strutture Organizzative	20
Articolo 10	Piani Tecnici e Rapporti Periodici	21
Articolo 11	Direttive.....	23
Articolo 12	Prestazioni esterne.....	24
Articolo 13	Corrispettivi.....	24
Articolo 14	Fatturazione.....	26
Articolo 15	Pagamenti	29
Articolo 16	Penali	31
Articolo 18	Proprietà dei prodotti e diritto di commercializzazione.....	35
Articolo 19	Impegni specifici della Concessionaria.....	35
Articolo 20	Brevetti e diritti d'autore	36
Articolo 21	Controversie	37
Articolo 22	Esonero dalla cauzione.....	38
Articolo 23	Obbligatorietà ed efficacia	38

Articolo 24	Oneri e spese contrattuali	39
Articolo 25	Valore degli allegati	39



Prot. n.16518/26.07.2011

**CONVENZIONE DI CONCESSIONE TRA IL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA SOCIETA' PER GLI
STUDI DI SETTORE S.p.A.**

L'anno duemilaundici il giorno ventisei del mese di luglio nella sede del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze

(26 luglio 2011)

TRA

da una parte il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle
finanze, con sede in Roma Via Pastrengo 22, cap 00185, cod. fisc. n.
96299400588, con sede in Roma, per il quale interviene la Prof. Fabrizia
Lapecorella, Direttore generale delle finanze, che agisce per la stipula del
presente atto in tale qualità;

E

dall'altra parte, la Società per gli studi di settore – società per azioni, con sede
legale in Roma Via Mentore Maggini 48/C, cap 00143, codice fiscale e partita
IVA 05851091008, per la quale interviene il dott. Giampietro Brunello, in
qualità di Presidente e Amministratore Delegato, che agisce per la stipula del
presente atto in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione
giusta delibera del 25 marzo 2010 che viene allegata al presente atto sub "A";

CONCORDATO CHE

salva diversa esplicita indicazione, i termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola avranno nel presente atto il significato in appresso indicato:

- *Agenzie fiscali*: indica l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio, istituite ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e rese esecutive con D.M. del 28 dicembre 2000 n. 1390;
- *Amministrazione*: indica nel complesso le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze deputate al settore delle politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, a mente del D.Lgs. 300/1999 e successivi regolamenti di attuazione;
- *Atto Esecutivo/Atti Esecutivi*: indica gli atti esecutivi della presente *Convenzione*, di cui all'articolo 1, comma 2;
- *Banca Dati dell'Economia*: indica l'archivio dei dati economici contenuti nella *Banca Dati Studi Di Settore*, dei dati di altri Organismi pubblici e privati che li abbiano resi disponibili alle *Strutture Organizzative*, nonché dei dati risultanti da specifici calcoli ed elaborazioni derivanti da metodologie di analisi effettuate dalla *Concessionaria*, il tutto come organizzato e archiviato mediante un sistema di datawarehouse che la *Concessionaria* ha realizzato con oneri a proprio carico;
- *Banca Dati Studi di Settore*: indica l'archivio costituito dai dati elementari, di natura individuale e di carattere riservato, in disponibilità della

- Concessionaria per l'espletamento dell'incarico;
- *Convenzione*: indica il presente atto fra le *Parti*;
 - *Concessionaria*: indica la Società per gli studi di settore di cui in epigrafe;
 - *Dipartimento*: indica la *Struttura Organizzativa* dell'*Amministrazione* denominata Dipartimento delle Finanze;
 - *Direttiva*: indica la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2008 per il potenziamento della gestione integrata delle banche dati della fiscalità;
 - *Metrica Tempo e Spesa*: indica la metrica utilizzata per la determinazione del corrispettivo per le prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), della presente *Convenzione*, basata sul livello professionale, sulle corrispondenti tariffe di cui al medesimo articolo 13, comma 6, e sul tempo effettivamente impiegato nell'esecuzione delle specifiche attività;
 - *Parte*: indica, a seconda dei casi, l'*Amministrazione* e/o le *Strutture Organizzative* o la *Concessionaria*;
 - *Parti*: indica congiuntamente l'*Amministrazione* e/o le *Strutture Organizzative* e la *Concessionaria*;
 - *Piano Tecnico/Piani Tecnici*: indica i piani di cui all'articolo 10 della presente *Convenzione*;
 - *Rapporto Periodico/Rapporti Periodici*: indica i rapporti di cui all'articolo 10, comma 7 della presente *Convenzione*;
 - *Soggetti della Fiscalità*: le *Strutture Organizzative* e gli altri enti facenti

capo al Ministero dell'economia e delle finanze destinatari della predetta *Direttiva*;

- *Struttura Organizzativa/Strutture Organizzative*: indica i centri di responsabilità amministrativa cui, ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, fanno capo le unità previsionali di base in cui è ripartito il bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le *Agenzie Fiscali*;
- *Studi di Settore*: indica gli studi di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive disposizioni in materia;

PREMESSO CHE

- a) gli *Studi di Settore*, sono lo strumento istituzionale atto a fornire una stima dei ricavi delle attività delle piccole e medie imprese con fatturato al di sotto di € 5.164.000,00 (cinquemilionicentosessantaquattromila), nonché di natura professionale, a partire dalla individuazione delle relazioni esistenti all'interno dei singoli settori economici tra le variabili strutturali e contabili e i ricavi;
- b) gli *Studi di Settore* rappresentano, pertanto, uno strumento di rilevante utilità, non soltanto come elemento determinante per le attività di accertamento fiscale, così come disposto dal richiamato articolo 62-*bis* del D.L. 331/1993, in quanto rendono possibile individuare, distintamente per i singoli settori di attività ed in considerazione delle diverse realtà produttive inerenti ciascuna attività, la capacità dei

contribuenti interessati dagli studi di settore di conseguire risultati economici;

- c) attraverso gli *Studi di Settore* l'*Amministrazione* si propone di indirizzare le attività di accertamento e di uniformarne le regole, nonché di soddisfare le esigenze di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa;
- d) gli *Studi di Settore*, al fine di poter svolgere in maniera efficace le funzioni predette, devono essere continuamente aggiornati per tenere conto delle variazioni di prodotto, di processo e di mercato intervenute successivamente alla loro elaborazione;
- e) studi e ricerche mirati alla conoscenza e alla costante osservazione delle evoluzioni economiche, sociali, del lavoro, nazionali e internazionali, e del loro impatto tributario, rappresentano per l'*Amministrazione* un mezzo fondamentale di analisi, di valutazione e di orientamento della politica fiscale;
- f) analisi e valutazioni dell'impatto distributivo e sul gettito delle modifiche normative sono elementi indispensabili per il monitoraggio dell'andamento delle entrate;
- g) studi monografici su specifici fenomeni di interesse per l'*Amministrazione* possono essere effettuati sulla base dei dati presenti nel patrimonio informativo afferente gli *Studi di Settore*, costituito dalla *Banca dati dell'Economia* e dalla *Banca Dati Studi di Settore*, nonché sulla base di altri dati desunti dal sistema informativo della fiscalità e da



banche dati esterne;

- h) l'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha disposto che l'elaborazione degli *Studi di Settore*, nonché l'effettuazione di studi e di ricerche in materia tributaria, possano essere affidate in concessione ad una società per azioni costituita dall'*Amministrazione* e partecipata con una quota di capitale non inferiore al 51% (cinquantuno per cento);
- i) in data 15 settembre 1999 è stata costituita, ai sensi della norma di cui alla precedente lettera h), la “Società per gli studi di settore – società per azioni” che, a norma dell'articolo 4, lettera a) del suo statuto, ha ad oggetto “l'esercizio in concessione della elaborazione degli studi di settore, nonché attività di studio e di ricerca in materia tributaria”;
- j) in tale società l'*Amministrazione* detiene una quota di capitale pari all'88,8% (ottantottovirgolaottopercento), mentre il restante 11,2% (undicivirgoladuepercento) è detenuto dalla Banca d'Italia;
- k) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo, n. 59”, prevede l'accorpamento dei Ministeri del tesoro e delle finanze in un unico Ministero denominato dell'economia e delle finanze cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 24, lettera d), spettano le funzioni in materia fiscale, quali l'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti le entrate tributarie ed erariali, le attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo sulle *Agenzie fiscali* e sugli altri enti che esercitano funzioni in materia tributaria nonché il coordinamento, monitoraggio e

controllo del sistema informativo della fiscalità;

- l) lo stesso decreto legislativo agli articoli 57 e da 62 a 65, ha previsto l'istituzione delle *Agenzie fiscali* che, nel quadro della predetta riorganizzazione, provvedono alla gestione delle funzioni già esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane e del territorio del Ministero delle finanze, nonché di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle finanze;
- m) con proprio decreto del 28 dicembre 2000, n. 1390, il Ministro delle finanze ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le *Agenzie fiscali* ed ha previsto che alle stesse fosse trasferita la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni già di pertinenza dei dipartimenti delle entrate, delle dogane e del territorio;
- n) l'articolo 59 del D.Lgs. 300/1999 disciplina i rapporti tra il Ministero delle finanze e le *Agenzie fiscali* prevedendo, al comma 2, la stipula di apposite convenzioni con le quali vengono fissati, tra l'altro i servizi e gli obiettivi che le *Agenzie fiscali* devono raggiungere, le strategie e le risorse disponibili;
- o) con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata rafforzata la funzione del Dipartimento delle finanze di regia complessiva del sistema fiscale, cui vengono affidate, tra le altre, le attività di coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità ed il coordinamento di tutti i *Soggetti della*

Fiscalità, tra i quali figura anche la *Concessionaria*;

- p) l'articolo 15 del citato D.P.R. 43 /2008 affida alla Direzione Studi e ricerche economico-fiscali del Dipartimento delle finanze il compito di governare, aggiornare e rendere disponibili i flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali nonché di fornire i dati sull'andamento delle entrate tributarie e gli elementi necessari per le previsioni di gettito;
- q) con nota n. 340 del 27 gennaio 2011 il *Dipartimento* - atteso che il procedimento per l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato in ordine allo schema della presente *Convenzione* non poteva concludersi entro la data di scadenza della Convenzione di concessione tra l'*Amministrazione* e la *Concessionaria*, stipulata il 20 febbraio 2002 - al fine di garantire la continuità del servizio reso dalla *Concessionaria*, ha disposto la proroga di detta Convenzione fino all'entrata in vigore della presente *Convenzione*;
- r) l'assemblea straordinaria degli azionisti della *Concessionaria*, svoltasi il 3 marzo 2011, ha provveduto a modificare lo statuto in modo da qualificarla come società in house dell'*Amministrazione* alla quale è stato demandato un pregnante potere di direzione e controllo che rende la *Concessionaria* ente strumentale dell'*Amministrazione* stessa la quale può, quindi, procedere ad affidamenti diretti senza ricorrere alle formalità di evidenza pubblica;
- s) l'*Amministrazione* con la presente *Convenzione* intende disciplinare, fino

al 31 dicembre 2017 - tenuto conto della necessità di allineare la scadenza della Convenzione medesima alla cadenza annuale degli *Studi di settore* e alla durata triennale degli *Atti Esecutivi* con la Agenzia delle entrate - le modalità del rapporto concessorio con la *Concessionaria* relativamente agli *Studi di Settore* e agli studi e ricerche in materia tributaria, ivi comprese le attività relative all'attuazione del federalismo fiscale, nonché le altre attività demandate alla *Concessionaria* stessa;

- t) appare opportuno - attesa l'ampiezza della gamma degli studi che la *Concessionaria* dovrà realizzare e l'impossibilità, allo stato attuale, di una puntuale individuazione di tutti gli specifici obiettivi settoriali da conseguire - addivenire alla stipula di una *Convenzione* che abbia natura normativa, rinviando la definizione dei singoli incarichi, con la specificazione degli studi da realizzare, dei tempi di realizzazione e dei corrispettivi, ad appositi *Atti Esecutivi*, da stipularsi tra la *Concessionaria* e le competenti *Strutture Organizzative*, che verranno a costituire, peraltro, la struttura contrattuale attuativa, divenendo parte integrante e sostanziale della *Convenzione* stessa;
- u) la realizzazione degli *Studi di Settore*, nonché degli studi e delle ricerche in materia tributaria, comporta una rilevante integrazione e complementarietà con il sistema informativo della fiscalità, sia nella sua attuale configurazione che nella sua evoluzione telematica;
- v) l'*Amministrazione*, a tal fine, metterà a disposizione della *Concessionaria*, anche attraverso terzi, le necessarie prestazioni e servizi



- già acquisiti nell'ambito del proprio sistema informativo;
- w) il Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 30 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel parere espresso in data 14 marzo 2001, in ordine allo schema della *Convenzione* di cui alla precedente lettera q), ha formulato alcune osservazioni di cui l'*Amministrazione* ha tenuto conto nella stesura della presente *Convenzione*;
- x) il Consiglio di Stato, da ultimo, con parere n. 1915/2011 del 17 maggio 2011, si è pronunciato in merito allo schema della presente *Convenzione*;
- premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente *Convenzione* tra le *Parti*, rappresentate come in epigrafe, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Oggetto

1. La presente *Convenzione* disciplina le modalità del rapporto concessorio intercorrente, in conformità all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, tra il Ministero dell'economia e delle finanze – *Dipartimento delle finanze* – e la *Concessionaria*, che accetta e si obbliga di conseguenza, in ordine alla realizzazione degli *Studi di settore*, nonché di ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria, ivi comprese le attività relative all'attuazione del federalismo fiscale, demandate alla *Concessionaria* dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché da ogni altra disposizione normativa in materia.

2. La *Concessionaria* procederà all'espletamento dell'incarico sulla base e in conformità agli *Atti Esecutivi* di cui al successivo articolo 4, da stipularsi con le competenti *Strutture Organizzative*, che costituiranno a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della presente *Convenzione*, nonché ai *Piani Tecnici* di cui al successivo articolo 10, previsti dagli *Atti Esecutivi* medesimi.

Articolo 2

Decorrenza e durata

1. La presente *Convenzione*, che decorre dal giorno successivo a quello della sua sottoscrizione, avrà termine il 31 dicembre 2017.
2. Le *Parti* si danno atto che la *Convenzione* del 20 febbraio 2002 prot. n. 1239/2002/DPF/UTI/Div. II, di cui alla lettera q) della premessa, si intende risolta a far data dalla decorrenza della presente *Convenzione*, fermi restando gli effetti "medio tempore" prodotti dall'atto di proroga di cui alla medesima lettera q) della premessa.
3. Le *Parti* si danno atto che, entro il termine di 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza del primo triennio di durata della presente *Convenzione*, procederanno ad una verifica, al fine di una sua possibile revisione.

Articolo 3

Utilizzo dei dati e riservatezza

1. Per l'espletamento dell'incarico la *Concessionaria* è espressamente autorizzata ad utilizzare, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, tutti i dati, notizie e informazioni, necessari all'espletamento dell'incarico, raccolti e detenuti nel sistema informativo della fiscalità e, in particolare, quelli inerenti le dichiarazioni dei redditi, gli atti doganali e catastali e le comunicazioni di enti esterni.
2. Tali dati, notizie e informazioni saranno messi a disposizione della *Concessionaria* stessa dalle competenti *Strutture Organizzative* a richiesta della *Concessionaria*. Il *Dipartimento* si adopererà, nel ruolo di coordinamento riconosciutogli dalla *Direttiva*, affinché le *Strutture Organizzative* rendano disponibili alla *Concessionaria* detti dati, notizie e informazioni.
3. Inoltre la *Concessionaria* potrà avvalersi di dati, notizie e informazioni fornite al sistema informativo della fiscalità dall'ISTAT, dalle associazioni di categoria, da enti, istituzioni e organismi privati e pubblici, nonché raccolti direttamente, tra quelli che le *Strutture Organizzative* sono per legge abilitate a raccogliere, nelle banche dati indicate all'allegato di cui al successivo comma 9, previo accordo con le competenti *Strutture Organizzative*, attraverso indagini, anche campionarie.
4. A richiesta della *Concessionaria*, le *Strutture Organizzative* si adopereranno affinché gli enti, nonché istituzioni e organismi pubblici e

privati concessionari, forniscano - nel rispetto dei limiti di legge e dei tempi utili allo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1 - tutti i dati, notizie e informazioni necessarie alla *Concessionaria* per l'espletamento dell'incarico.

5. Relativamente ai dati, notizie e informazioni previsti dal presente articolo la *Concessionaria* prende atto che potrà ottenere, ovvero rilevare direttamente, soltanto quelli che possano essere raccolti o detenuti in base a specifiche normative.
6. In particolare la *Concessionaria* dovrà attenersi alle disposizioni del citato D. Lgs. 196/2003, e successive modificazioni e/o integrazioni, in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", con particolare riferimento all'articolo 20 di detto decreto, sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici, secondo le indicazioni che le saranno impartite dai responsabili delle *Strutture Organizzative*, in qualità di titolari del trattamento dei dati per le *Strutture Organizzative* stesse. Resta, peraltro, inteso che la *Concessionaria*, con la stipula della presente *Convenzione*, assumerà la funzione di responsabile del trattamento dei dati relativamente a tutti i dati, notizie e informazioni che le siano messi a disposizione per l'espletamento dell'incarico.
7. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 18, comma 2, la *Concessionaria* utilizzerà i dati fornite per l'esecuzione del presente incarico,



nell'esclusivo interesse delle *Strutture Organizzative* .

8. La *Concessionaria* si impegna a prescrivere ai propri dipendenti e a tutti coloro che comunque collaborino all'espletamento dell'incarico - ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti esterni - la più rigorosa osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 4

Atti Esecutivi per lo svolgimento dell'incarico

1. Gli *Atti Esecutivi*, stipulati fra le singole *Strutture Organizzative* e la *Concessionaria*, dovranno indicare, tenuto conto dei *Piani Tecnici*:
 - a) gli obiettivi e le attività oggetto degli *Studi di settore* e gli obiettivi e le tematiche degli studi e delle ricerche in materia tributaria;
 - b) le prestazioni, i prodotti, i beni ed i servizi collegati e connessi agli obiettivi e alle attività di cui alla precedente lettera a);
 - c) i corrispettivi previsti per le prestazioni;
 - d) la loro durata.
2. Le *Parti* concordano che gli *Atti Esecutivi* saranno stipulati con la tempestività occorrente ad evitare soluzioni di continuità nella sequenza logica e temporale delle prestazioni dovute dalla *Concessionaria* in forza del presente incarico.
3. Qualora, nel corso di durata di un *Atto Esecutivo*, si determini per le *Strutture Organizzative* la necessità di modificare, sostituire o integrare

gli obiettivi indicati in detto atto, ovvero le *Strutture Organizzative* convengano con le proposte in tal senso avanzate dalla *Concessionaria*, le *Parti* adotteranno i procedimenti di cui ai successivi commi 4 e 5.

4. Nell'ipotesi di cui sopra, le *Parti* procederanno come segue:
 - a) ove l'ammontare degli importi indicati nei singoli *Atti Esecutivi* sia compatibile con le modifiche, sostituzioni o integrazioni da apportare, troverà applicazione quanto previsto al successivo articolo 10, commi 4, 5 e 6 in ordine alle variazioni dei *Piani Tecnici*;
 - b) ove l'ammontare degli importi indicati nei singoli *Atti Esecutivi* non sia compatibile con le modifiche, sostituzioni o integrazioni da apportare, le *Parti* provvederanno al loro adeguamento mediante un atto aggiuntivo all'*Atto Esecutivo*, assicurando contestualmente, ovvero entro il termine indicato al successivo articolo 10, comma 4, le variazioni dei *Piani Tecnici*.
5. Resta, peraltro, inteso che, nella ipotesi in cui le *Parti* non abbiano ritenuto di predisporre un *Piano Tecnico*, esse procederanno in conformità al precedente comma 4, lettera b).

Articolo 5

Studi di Settore

1. Le prestazioni della *Concessionaria* riguarderanno, tra l'altro, le seguenti attività:
 - a) supporto nella progettazione di eventuali questionari specifici

destinati ai contribuenti;

- b) definizione degli *Studi di Settore* da evolvere e loro elaborazione, anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia indicata nella legge istitutiva di detti studi, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e adeguandoli all'evoluzione tecnologica e dei mercati, nonché ai parametri dell'economia nazionale e di settore;
- c) supporto ed assistenza nella fase di validazione e di pubblicazione degli *Studi di Settore* nella Gazzetta Ufficiale;
- d) supporto alla formazione e all'aggiornamento del personale delle *Strutture Organizzative* e della Guardia di Finanza sulle modalità di utilizzo degli *Studi di Settore*;
- e) monitoraggio degli studi di settore in collaborazione con le competenti *Strutture Organizzative*, gli Osservatori Regionali istituiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 155058/2007, le associazioni di categoria e gli ordini professionali;
- f) consulenza e collaborazione nella definizione dei piani relativi alle attività di acquisizione delle informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi e dei modelli allegati contenenti i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *Studi di Settore*, nonché degli eventuali questionari specifici di cui alla precedente lettera a);
- g) definizione delle specifiche per la produzione dei pacchetti applicativi per gli uffici delle *Strutture Organizzative* e per i

contribuenti e delle ulteriori attività che richiedono l'utilizzo degli studi di settore;

h) revisione delle codifiche ISTAT.

2. La *Concessionaria*, inoltre, sulla base delle informazioni acquisite, e mantenendo aggiornate le *Strutture Organizzative interessate* e le associazioni di categoria, potrà:

a) effettuare analisi;

b) predisporre e promuovere la diffusione di servizi informativi;

c) effettuare valutazioni comparate delle performance delle singole imprese in funzione del settore economico e del loro insediamento territoriale.

Articolo 6


Studi e ricerche in materia tributaria

1. Le prestazioni della *Concessionaria* saranno finalizzate, tra l'altro, a:

a) realizzare studi monografici, nonché modelli, altri studi e ricerche, finalizzati anche all'attuazione del federalismo fiscale, che utilizzino le metodologie e le esperienze acquisite dalla *Concessionaria*, in materia di fiscalità;

b) realizzare indagini sui comportamenti fiscali dei contribuenti, sulla percezione e l'impatto della normativa fiscale e sul suo grado di accettazione;

c) valutare proposte di normative fiscali, attraverso l'analisi dei dati



disponibili presso il sistema informativo della fiscalità ed altri Enti, Istituti ed organismi, anche effettuando simulazioni, se del caso, attraverso l'utilizzo di specifici modelli previsionali, al fine di determinare l'impatto sul gettito fiscale e gli effetti redistributivi, macroeconomici, settoriali e sociali della politica tributaria;

- d) valutare, successivamente all'emanazione delle normative fiscali, gli effetti sul gettito conseguito e le ripercussioni sui vari tributi.

Articolo 7

Altre attività di assistenza, consulenza e studio

1. La *Concessionaria* provvederà, inoltre, a:

- a) predisporre un servizio di documentazione in grado di rendere disponibili gli elementi informativi necessari per lo svolgimento delle attività di studio, analisi e valutazione dei fenomeni fiscali;
- b) svolgere, a richiesta delle *Strutture Organizzative*, attività di supporto, assistenza e consulenza su specifici argomenti, anche attraverso la partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro, nazionali ed internazionali, nonché organizzare e partecipare a manifestazioni, congressi e seminari, nazionali ed internazionali;
- c) effettuare analisi statistiche, studi e sperimentazioni su temi inerenti le attività di cui ai precedenti articoli 5 e 6 e curarne le relative pubblicazioni;
- d) fornire alle *Strutture Organizzative* supporto e assistenza nelle

attività di controllo presso i contribuenti.

Articolo 8

Attività e beni e servizi a carico delle Strutture Organizzative

1. I dati e le informazioni che le *Strutture Organizzative* metteranno a disposizione della *Concessionaria*, al fine di consentirle l'espletamento dell'incarico, dovranno essere adeguati qualitativamente e ordinati in modo tale da assicurare alla *Concessionaria* stessa il corretto e tempestivo svolgimento delle attività ad essa demandate.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, gli *Atti Esecutivi* indicheranno le attività a carico delle *Strutture Organizzative*, nonché i beni ed i servizi che le *Strutture Organizzative* metteranno a disposizione della *Concessionaria* per il conseguimento degli obiettivi e delle attività definiti negli *Atti Esecutivi* stessi.
3. Resta, peraltro, convenuto che, in particolare, le *Strutture Organizzative* metteranno a disposizione della *Concessionaria* i dati e le informazioni presenti nel sistema informativo della fiscalità, nonché eventuali servizi di elaborazione dati necessari per l'espletamento dell'incarico e l'accesso alla rete di telecomunicazione dell'*Amministrazione*.
4. La *Concessionaria* prende atto che le *Strutture Organizzative* provvederanno a metterle a disposizione i beni e i servizi di cui al presente articolo direttamente ovvero, tramite terzi incaricati dalle stesse *Strutture Organizzative*.

Articolo 9

Mancata, incompleta o tardiva messa a disposizione di beni e servizi da parte delle Strutture Organizzative

1. In caso di mancata, incompleta o tardiva messa a disposizione da parte delle *Strutture Organizzative* delle forniture di beni e servizi ovvero di mancata osservanza degli altri adempimenti che negli *Atti Esecutivi* siano posti a carico delle *Strutture Organizzative*, la *Concessionaria* non risponderà per gli eventuali ritardi nella esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Le situazioni indicate al precedente comma 1 dovranno essere contestate dalla *Concessionaria*, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, la *Concessionaria*, avrà diritto, per il periodo relativo, a fronte del personale, comunque, tenuto a disposizione delle *Strutture Organizzative* per l'espletamento dell'incarico e non utilizzato, oltre al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti, ad un corrispettivo determinato come segue:
 - a) secondo le modalità di cui al successivo articolo 13, comma 2, sulla base delle previsioni di impegno contenute nei *Piani Tecnici* qualora le prestazioni siano remunerate secondo la *Metrica Tempo e Spesa*;
 - b) sulla base delle prestazioni effettuate fino al momento della interruzione delle attività, qualora le prestazioni siano remunerate

con corrispettivo forfetario in conformità a quanto previsto al successivo articolo 13, comma 3.

Articolo 10

Piani Tecnici e Rapporti Periodici

1. In relazione alla natura dell'incarico e degli obiettivi da perseguire gli *Atti Esecutivi* potranno prevedere che l'esecuzione dell'incarico avvenga sulla base di appositi *Piani Tecnici* relativi alle attività da svolgere.
2. I *Piani Tecnici* indicheranno, fatte salve eventuali deroghe contenute nei singoli *Atti Esecutivi*:
 - a) la tempificazione delle attività da svolgere per ciascun anno di durata dell'*Atto Esecutivo* comprensiva dei prodotti con i relativi standard che la *Concessionaria* dovrà realizzare;
 - b) la previsione, per ciascun mese di durata dell'*Atto Esecutivo*, delle prestazioni professionali nel caso di prestazioni remunerate secondo la *Metrica Tempo e Spesa*;
 - c) la eventuale percentuale di imprevisti per il soddisfacimento di esigenze non prevedibili al momento dell'approvazione del piano;
 - d) i beni e i servizi, con i relativi standard e tempistica, che le *Strutture Organizzative* metteranno a disposizione della *Concessionaria*;
 - e) gli eventuali livelli di servizio qualitativi e quantitativi.
3. La *Concessionaria*, nel caso ne ravvisasse l'opportunità, potrà sottoporre alle *Strutture Organizzative* proposte di aggiornamento dei singoli *Piani*



Tecnici.

4. L'approvazione, totale o parziale, delle proposte da parte delle *Strutture Organizzative* dovrà essere comunicata alla *Concessionaria* entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione dei piani stessi.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, ovvero nel caso in cui le *Strutture Organizzative* ravvisino la necessità di far fronte a nuove o diverse esigenze di natura normativa, organizzativa e funzionale, le *Parti* concorderanno i necessari adeguamenti da apportare ai *Piani Tecnici*, provvedendo alle conseguenti variazioni ed integrazioni.
6. Entro il mese di novembre di ciascun anno solare di durata degli *Atti Esecutivi* che prevedano una durata pluriennale, la *Concessionaria* comunicherà alle *Strutture Organizzative* la previsione di spesa ancora da erogare per l'anno in corso, nonché eventuali, conseguenti proposte di aggiornamento dei *Piani Tecnici*, per il rimanente periodo.
7. Delle attività svolte la *Concessionaria* darà conto alle *Strutture Organizzative* mediante *Rapporti Periodici*, la cui cadenza verrà determinata nei singoli *Atti Esecutivi* che definiranno altresì il termine della loro presentazione, i quali riporteranno, per il periodo di riferimento:
 - a) il riepilogo delle attività svolte;
 - b) lo stato di avanzamento dei lavori, eventualmente rispetto alle previsioni contenute nei *Piani Tecnici*, con l'eventuale indicazione delle previsioni a finire;
 - c) l'eventuale rimodulazione delle attività e dei tempi;

- d) ove non siano previsti corrispettivi forfetari, un resoconto circa la quantità e la qualità professionale delle risorse impegnate in ciascun mese di durata di ogni *Atto Esecutivo*;
8. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 7, lettera d), a ciascun *Rapporto Periodico* dovrà essere allegato un prospetto contenente l'indicazione qualitativa e quantitativa delle risorse umane impegnate in ciascuno dei mesi oggetto del *Rapporto Periodico*, sottoscritto da un dirigente della *Concessionaria* appositamente delegato - il cui nominativo verrà comunicato alle *Strutture Organizzative* a cura della *Concessionaria* - il quale dovrà altresì attestare che il personale indicato nel prospetto stesso è stato effettivamente utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di cui alla presente *Convenzione*.
9. La *Concessionaria* prende atto che la previsione di cui al precedente comma 6 e i *Rapporti Periodici* dovranno essere redatti secondo uno schema coerente con il sistema di pianificazione e controllo delle *Strutture Organizzative* che, all'uopo, forniranno le dovute indicazioni.

Articolo 11

Direttive

1. L'incarico di cui alla presente *Convenzione* sarà svolto dalla *Concessionaria* secondo le direttive che le saranno impartite dalle *Strutture Organizzative* - fermo restando quanto previsto al successivo articolo 19, comma 1, in ordine alle verifiche.

Articolo 12

Prestazioni esterne

1. Nello svolgimento delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, in presenza di esigenze operative che richiedano particolari specializzazioni, la *Concessionaria* potrà avvalersi - assumendo ogni responsabilità al riguardo e rimanendo, comunque, responsabile dell'esecuzione delle prestazioni - di esperti, professionisti esterni e di imprese, in possesso di esperienze e conoscenze tecniche e metodologiche in grado di garantire la qualità delle prestazioni, dandone comunicazione alle *Strutture Organizzative* qualora tali prestazioni non siano comprese in corrispettivi forfetari.

Articolo 13


Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti dalle *Strutture Organizzative* alla *Concessionaria* verranno determinati nei singoli *Atti Esecutivi* secondo i criteri di cui ai successivi commi che, nel corso della durata della presente *Convenzione*, potranno essere rivisti di comune accordo.
2. Per le prestazioni professionali della *Concessionaria* relative alle attività di cui ai precedenti articoli 5, 6, e 7, le competenti *Strutture Organizzative* corrisponderanno, mensilmente, alla *Concessionaria*, nell'ambito di un importo che verrà concordato nei singoli *Atti Esecutivi*, quanto segue:
 - a) un importo determinato, secondo la *Metrica Tempo e Spesa*, sulla

base delle risorse umane effettivamente impiegate e delle tariffe giornaliere di cui al successivo comma 6;

b) in aggiunta al predetto corrispettivo, qualora i singoli *Atti Esecutivi* prevedano prestazioni lavorative rese al di fuori del comune sede di lavoro, l'indennità di trasferta, oltre al rimborso di spese di viaggio, nella misura di cui al successivo comma 7.

3. Le *Parti* si danno atto che, in alternativa ai corrispettivi e rimborsi di cui al precedente comma, i singoli *Atti Esecutivi* potranno definire un corrispettivo forfetario globale onnicomprensivo, ovvero un corrispettivo forfetario unitario onnicomprensivo, determinato con riferimento a specifiche unità di prodotto. In tale seconda ipotesi i singoli *Atti Esecutivi* indicheranno un importo complessivo, nonché l'ammontare complessivo delle unità di prodotto.
4. Nel caso di ricorso da parte della *Concessionaria* alle prestazioni esterne di cui al precedente articolo 12, comma 1 – i cui oneri non siano eventualmente compresi nei corrispettivi forfetari di cui al precedente comma 3 – le *Strutture Organizzative* rimborseranno alla *Concessionaria*, dietro presentazione della relativa documentazione, i corrispettivi da questa riconosciuti agli esperti e professionisti esterni, determinati sulla base delle tariffe degli ordini professionali di appartenenza o, in loro mancanza, delle tariffe di cui al successivo comma 6, ovvero i corrispettivi riconosciuti alle imprese terze, secondo quanto determinato nei singoli *Atti Esecutivi*.



5. Resta, peraltro, inteso che per il ricorso a professionisti per l'effettuazione di studi, ricerche monografiche e indagini campionarie, le *Strutture Organizzative* potranno riconoscere alla *Concessionaria* un corrispettivo forfetario onnicomprensivo globale, ovvero unitario, che sarà determinato nei singoli *Atti Esecutivi*.
6. I singoli *Atti Esecutivi* indicheranno i profili professionali delle risorse della *Concessionaria* da destinare all'esecuzione dell'incarico e, per ciascuno di essi, le relative tariffe che saranno riconosciute alla *Concessionaria* stessa per l'applicazione della *Metrica Tempo e Spesa*. Tali tariffe saranno determinate, alla data di stipula dei singoli *Atti Esecutivi*, con riferimento alle condizioni di mercato, relative ad analoghe attività professionali, e dovranno tenere, altresì, conto degli oneri generali. Gli *Atti Esecutivi* indicheranno, inoltre, la misura dell'indennità di trasferta per le prestazioni rese fuori dal comune sede di lavoro, nonché potranno definire, in alternativa al rimborso delle spese di viaggio, un importo forfetario onnicomprensivo.
7. Le *Parti* si danno atto che le tariffe, le indennità e gli importi di cui sopra – che saranno indicati negli *Atti Esecutivi* al netto della riduzione di cui al successivo articolo 22, comma 2 - avranno vigenza per la durata dell'*Atto Esecutivo* che li avrà determinati.

Articolo 14

Fatturazione

1. Fatte salve le eventuali deroghe – da formalizzare negli *Atti Esecutivi* – che potranno rendersi necessarie per le particolari regole contabili delle *Agenzie fiscali*, per la fatturazione dei corrispettivi, degli importi, delle indennità e dei rimborsi di cui al precedente articolo 13, la *Concessionaria* seguirà le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Relativamente ai corrispettivi determinati secondo la *Metrica Tempo e Spesa*, le *Parti* si danno atto che, in considerazione della natura della *Concessionaria* di ente strumentale dell'*Amministrazione*, la *Concessionaria* stessa procederà come segue:
 - a) entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese invierà alle competenti *Strutture Organizzative* una fattura di ammontare pari al 70% (settantapercento) della previsione di impegno delle risorse professionali, di cui al precedente articolo 10, comma 2, lettera b), indicate nei *Piani Tecnici* relativamente al mese di riferimento;
 - b) al termine del periodo considerato dai *Rapporti Periodici*, sulla base dei resoconti degli stessi *Rapporti Periodici* in ordine alle risorse professionali effettivamente impiegate, di cui al precedente articolo 10, comma 7, lettera d), emetterà, in unica soluzione, una fattura per la differenza tra l'ammontare delle fatture di cui alla precedente lettera a) emesse nel periodo considerato e l'importo risultante dai resoconti relativi allo stesso periodo.
3. Relativamente agli importi di cui al precedente articolo 13, comma 2, lettera b), della presente *Convenzione*, la *Concessionaria* invierà

mensilmente alle competenti *Strutture Organizzative* una fattura con allegato un prospetto contenente l'indicazione delle giornate di trasferta e dei giorni viaggio, sottoscritto dal dirigente della *Concessionaria* di cui al precedente articolo 10, comma 8.


4. Relativamente ai rimborsi di cui al precedente articolo 13, comma 4, per le prestazioni rese da esperti, professionisti esterni e da imprese terze, di cui al precedente articolo 12, comma 1, la *Concessionaria* invierà mensilmente alle competenti *Strutture Organizzative* una fattura con l'addebito dei costi effettivamente sostenuti, con allegata la relativa documentazione acquisita nella sua contabilità nel mese considerato.
5. Relativamente ai corrispettivi forfetari di cui al precedente articolo 13, commi 3 e 5, la *Concessionaria* procederà come segue:
 - a) gli importi forfetari globali onnicomprensivi verranno ripartiti in rate, il cui numero e il cui ammontare verrà determinato nei singoli *Atti Esecutivi*, e verranno mensilmente fatturati alle competenti *Strutture Organizzative* ;
 - b) per gli importi forfetari unitari la *Concessionaria* invierà alle competenti *Strutture Organizzative* fatture mensili per gli importi relativi alle unità di prodotto realizzati nel mese, accompagnate dalla documentazione che sarà indicata negli *Atti Esecutivi*.
6. La *Concessionaria* prende atto che, in relazione alle esigenze del controllo di gestione delle singole *Strutture Organizzative*, potrà rendersi necessario integrare la disciplina in materia di fatturazione di cui sopra, prevedendo

ulteriori modalità di rendicontazione e di evidenza contabile, secondo criteri di ragionevolezza. In tale ipotesi le *Parti* procederanno di comune accordo a definire tali modalità aggiuntive che avranno effetto a decorrere dal quarto mese successivo a quello della loro definizione, ferma restando, durante tale periodo, l'esigibilità delle fatture emesse dalla *Concessionaria* in conformità alle modalità indicate nel presente articolo.

Articolo 15

Pagamenti

1. Per il pagamento delle fatture di cui al precedente articolo 14, da effettuarsi sui conti correnti indicati dalla *Concessionaria* nelle fatture stesse, le competenti *Strutture Organizzative* seguiranno le modalità indicate nei successivi commi, fatte salve le modifiche – da formalizzare negli *Atti esecutivi* – che potranno rendersi necessarie per le particolari regole contabili delle *Agenzie fiscali*.
2. Per il pagamento delle fatture, di cui al precedente articolo 14, commi 2 e 4:
 - a) le *Strutture Organizzative* provvederanno, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture, al pagamento del 95% (novantacinquepercento) del loro ammontare;
 - b) il residuo 5% (cinquepercento) dell'importo di ogni fattura verrà considerato come una ritenuta a fini di garanzia che sarà svincolata
b1) all'atto dell'approvazione da parte delle *Strutture Organizzative*



dei *Rapporti Periodici*;

b2) comunque non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione degli stessi *Rapporti Periodici*;

c) il pagamento dell'importo di cui alla precedente lettera b) sarà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'approvazione dei *Rapporti Periodici* ovvero, nell'ipotesi di cui al precedente punto b2), entro 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione dei *Rapporti Periodici* stessi;

d) è facoltà della *Concessionaria* richiedere il pagamento dell'ammontare totale delle fatture previa presentazione di fideiussioni di importo pari al 5% (cinquepercento) degli importi indicati in ciascun *Atto Esecutivo* al lordo dell'IVA;

e) ciascuna fideiussione verrà svincolata "pro-quota" entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione di ciascuno dei *Rapporti Periodici*.

3. Le modalità di pagamento delle fatture di cui al precedente articolo 14, comma 3, verranno definite nei singoli *Atti Esecutivi*.

4. Al pagamento delle fatture di cui al precedente articolo 14, comma 5, le competenti *Strutture Organizzative* provvederanno entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture.

5. In caso di ritardato pagamento le competenti *Strutture Organizzative* saranno tenute a corrispondere alla *Concessionaria* gli interessi legali, per il periodo intercorrente tra i termini previsti ai precedenti commi 2, 3 e 4 e

la data di effettivo pagamento nella misura vigente al momento in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

Articolo 16

Penali

1. Gli *Atti Esecutivi* stabiliranno le modalità di verifica e gli importi delle penali da applicare nel caso di inadempienze da parte della *Concessionaria* rispetto ai termini contrattuali, nel caso di inadempienze alle prestazioni da essa dovute, nonché nel caso del mancato rispetto dei livelli di servizio.
2. Le penali previste dagli *Atti Esecutivi* potranno essere applicate dalle competenti *Strutture Organizzative*, previa contestazione scritta dell'addebito e previa valutazione delle deduzioni al riguardo addotte dalla *Concessionaria* che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione stessa.
3. Le *Strutture Organizzative*, valutate le predette deduzioni, potranno decidere di dare corso alla applicazione delle penali dandone comunicazione scritta alla *Concessionaria* non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle deduzioni.
4. Qualora la *Concessionaria* convenga con le determinazioni delle *Strutture Organizzative*, la *Concessionaria* stessa emetterà, per il pagamento di quanto indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 3, una

nota di credito, per l'ammontare relativo.

5. Qualora, invece, la *Concessionaria* ritenga di non condividere le conclusioni delle *Strutture Organizzative*, le *Parti* convengono di deferire all'equo apprezzamento di un collegio, composto da tre esperti, la definizione della sussistenza e dell'ammontare delle penali. Per la nomina del collegio le *Parti* seguiranno la procedura di cui al successivo comma 6.
6. La *Concessionaria* comunicherà alle *Strutture Organizzative*, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al precedente comma 3, il nominativo del proprio esperto. Le *Strutture Organizzative* nei 10 (dieci) giorni successivi provvederanno, a loro volta, a nominare il proprio esperto. Gli esperti così designati provvederanno a nominare il terzo esperto con funzioni di Presidente.
7. Per l'espletamento dei suddetti incarichi di esperto e Presidente non è prevista alcuna forma di compenso.
8. L'ammontare delle penali dovute dalla *Concessionaria* sarà ritenuto dalle competenti *Strutture Organizzative* sulla prima fattura utile, relativa ai corrispettivi inerenti le prestazioni professionali, che sarà emessa dalla *Concessionaria* stessa.
6. La responsabilità della *Concessionaria* per ritardi nell'esecuzione dell'incarico – qualora tali ritardi siano direttamente o indirettamente connessi con il mancato, incompleto o intempestivo adempimento, da parte delle *Strutture Organizzative*, delle prestazioni da essa dovute, anche


per quanto concerne la disponibilità dei dati provenienti da fonti esterne – verrà meno o sarà ridotta nei limiti ed in ragione dell’interdipendenza tra le varie attività contrattuali.

7. Resta inteso che, nel caso in cui gli inadempimenti siano determinati da astensione dal lavoro del personale della *Concessionaria* per causa di forza maggiore, nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dalle *Strutture Organizzative* nei confronti della *Concessionaria* stessa.
8. Nel caso di inadempienze gravi e ripetute della *Concessionaria*, così come disciplinato dalla *Convenzione* e dagli *Atti Esecutivi*, l’*Amministrazione* avrà facoltà, previa contestazione dei fatti e salve le fondate ragioni addotte dalla *Concessionaria*, di dichiarare la risoluzione della *Convenzione* con apposita, motivata comunicazione da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Nella ipotesi di cui al precedente comma è facoltà dell’*Amministrazione* procedere all’esecuzione in danno, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni maggiore danno e spesa.

Articolo 17

Responsabilità della Concessionaria ed obblighi nei confronti dei propri dipendenti

1. La *Concessionaria* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’*Amministrazione* che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze



nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. La *Concessionaria* si impegna ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti in materia di lavoro o di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. La *Concessionaria* – anche nel caso che la *Concessionaria* stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse – si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, addetti all'esecuzione dell'incarico, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nell'ambito della quale saranno inquadrati i dipendenti stessi e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
4. Le *Strutture Organizzative*, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione alla *Concessionaria* delle inadempienze eventualmente accertate dall'Ispettorato del lavoro, si riservano di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (ventipercento) dell'importo delle fatture mensili relative al mese in cui l'inadempienza è stata accertata.
5. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che l'Ispettorato predetto abbia dichiarato che le inadempienze sono state sanate. In tale ipotesi, la *Concessionaria* non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

Articolo 18

Proprietà dei prodotti e diritto di commercializzazione

1. Tutti gli studi, analisi e ricerche, aventi contenuto fiscale, nonché la relativa documentazione, realizzati dalla *Concessionaria* per l'esecuzione dell'incarico previsto dalla presente *Convenzione*, sono di proprietà delle *Strutture Organizzative*.
2. A richiesta della *Concessionaria*, le *Strutture Organizzative* potranno autorizzare la *Concessionaria* stessa, a commercializzare, nei limiti ed alle condizioni di volta in volta stabiliti e nel rispetto di quanto prescritto dal citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 96 in materia di protezione dei dati personali, i prodotti realizzati in esecuzione dei singoli *Atti Esecutivi*. Resta, peraltro, inteso che la *Concessionaria* è impegnata a commercializzare soltanto dati in forma anonima.
3. La *Concessionaria*, fatte salve eventuali deroghe contenute nei singoli *Atti Esecutivi*, riconoscerà alle *Strutture Organizzative* per il diritto di commercializzazione di cui al precedente comma 2, royalties determinate secondo i criteri che verranno definiti di comune accordo.

Articolo 19

Impegni specifici della Concessionaria

1. La *Concessionaria* garantisce che per tutta la durata della presente *Convenzione*, le competenti *Strutture Organizzative* avranno facoltà di

accesso ai locali ed alle rilevazioni aziendali relative alla presenza ed all'effettivo svolgimento delle prestazioni da parte del personale della *Concessionaria*, al fine di accertare la consistenza del personale della *Concessionaria* stessa impegnato nell'esecuzione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 per le quali gli *Atti Esecutivi* prevedano un corrispettivo secondo la *Metrica Tempo e Spesa*.

2. In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti nel primo comma, protratta oltre ogni termine fissato dalle *Strutture Organizzative* all'atto della contestazione, le *Strutture Organizzative* stesse avranno facoltà di risolvere gli *Atti esecutivi*.
3. La *Concessionaria* è impegnata, inoltre, ad adeguarsi ai pareri che il Garante per la protezione dei dati personali dovesse – nel corso di durata della presente *Convenzione* – emettere in ordine alla presente *Convenzione*, nonché agli *Atti Esecutivi*, apportandovi le modifiche necessarie.

Articolo 20

Brevetti e diritti d'autore


1. Resta esclusa qualsiasi responsabilità delle *Strutture Organizzative* nel caso la *Concessionaria* usi nell'espletamento dell'incarico dispositivi e soluzioni di cui altri siano titolari dei diritti d'autore.
2. La *Concessionaria*, conseguentemente, manleverà e terrà indenni le *Strutture Organizzative* da ogni pretesa e dagli oneri relativi ad azioni per

violazione dei diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

Articolo 21

Controversie

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le *Parti* in ordine alla interpretazione od alla applicazione del presente *Atto*, o comunque direttamente od indirettamente connesse all'*Atto* stesso, ciascuna *Parte* comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le *Parti* si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione – salvo il caso che interessi il Dipartimento – sarà rimessa, entro i successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della *Parte* più diligente, al Dipartimento stesso che, sentite le *Parti*, adotterà proprie determinazioni con equo apprezzamento in linea con, ove ne ricorra l'ipotesi, le previsioni dell'articolo 1349, comma 1, c.c..
4. Qualora la controversia dovesse insorgere tra il *Dipartimento* e la *Società*, questa verrà rimessa negli stessi termini di cui sopra, al Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze.



5. La *Struttura Organizzativa* interessata e la *Società* si conformeranno alle determinazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.
6. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente *Atto*, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra *Parte*, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le *Parti* si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 22

Esonero dalla cauzione

1. In considerazione della sua natura e delle sue caratteristiche la *Concessionaria* sarà esonerata dal prestare cauzione.
2. Conseguentemente le tariffe giornaliere e l'indennità di trasferta, di cui al precedente articolo 13, comma 2, verranno ridotte di una percentuale pari al 7,5 (settevirgolacinque) per mille. Tale riduzione verrà, inoltre, praticata sugli importi e sui corrispettivi forfetari da determinare nei singoli *Atti Esecutivi*.

Articolo 23

Obbligatorietà ed efficacia

1. La presente *Convenzione*, stipulata nell'interesse preminente dello Stato, è

impegnativa per la *Concessionaria* sin dalla data della sua stipula, mentre lo sarà per l'*Amministrazione* soltanto al verificarsi di tutte le condizioni di legge.

2. Resta inteso che l'*Amministrazione* comunicherà, tempestivamente per iscritto, alla *Concessionaria* la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 1.

Articolo 24

Oneri e spese contrattuali

1. Sono a carico della *Concessionaria* le spese relative alla presente *Convenzione*, ad eccezione di quelle che, per legge, fanno carico all'*Amministrazione*.
2. A tal fine la *Concessionaria* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la *Concessionaria* è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Conseguentemente alla presente *Convenzione* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

Articolo 25

Valore degli allegati

1. La presente *Convenzione* – redatta in tre esemplari dei quali uno per l'*Amministrazione*, uno per la *Concessionaria* e uno da utilizzare ai fini della registrazione - si compone di n. 25 (venticinque) articoli e di n. 1 (uno) allegato, elencato al seguente comma 2, che, sottoscritto dalle *Parti*, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Viene allegato alla presente *Convenzione*, sub “A”, l’estratto autentico del verbale della seduta del 25 marzo 2010 del Consiglio di Amministrazione della Società per gli Studi di Settore, con l’elencazione dei poteri attribuiti al Presidente, Giampietro Brunello.

Società per gli Studi di Settore s.p.a.

Dipartimento delle finanze

Giampietro Brunello

Fabrizia Lapecorella

Il Direttore generale delle

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA - Ufficio Tributi e Imposte di Roma - Roma
Registrazione in data 28/01/11, foglio 3, n. 6896
Versato € 108,00 (Euro) (milleottanta/100)
IL DIRETTORE

Allegato "A"



88

SOCIETA' PER GLI STUDI DI SETTORE S.p.A.
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



del 25 MARZO 2010

L'anno 2010 il giorno 25 del mese di marzo alle ore 18,30 si riunisce presso gli uffici della Società in via Mentore Maggini n. 48/c, il Consiglio di Amministrazione della Società per gli Studi di Settore s.p.a..

Come risulta dal foglio presenze che viene allegato al presente verbale sub "A" sono presenti tutti i Consiglieri neo nominati dalla Assemblea ordinaria degli azionisti svoltasi in data odierna e tutti i componenti del Collegio Sindacale, nella composizione integrata dalla stessa Assemblea. Il Presidente dà atto che il sindaco effettivo Antonio Iorio, che viene identificato per mezzo della voce nota a tutti i presenti, partecipa in audio conferenza ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dello statuto.

Il Presidente Brunello, pertanto, prende atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello statuto societario, il Consiglio è validamente costituito e può deliberare sugli argomenti che vengono posti all'ordine del giorno e che, per unanime consenso di tutti i partecipanti, risultano essere i seguenti:

1. **Attribuzione cariche sociali e connesse determinazioni.**
2. **Conferimento poteri.**
3. **Nomina del segretario.**
4. **Nomina dell'organismo di vigilanza.**
5. **Nomina del dirigente responsabile della documentazione**



contabile.

6. Acquisizione di un immobile per la sede della società



68

Orussis

1. Attribuzione cariche sociali e connesse determinazioni

Il Presidente Brunello ricorda che l'Assemblea degli azionisti, svoltasi in data odierna, ha provveduto a nominare il Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2010-2012 e fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 2012, nonché il Presidente in persona di lui stesso.

Il Presidente Brunello informa che il Consiglio è ora chiamato a nominare l'Amministratore Delegato.





06

Prende la parola il Consigliere Di Capua per proporre di nominare, come nel precedente Consiglio, Amministratore Delegato il Presidente Brunello.

Il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti, con l'astensione dell'interessato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale,

DELIBERA

che il Presidente dott. Giampietro Brunello, nato a Venezia il 23 settembre 1941, codice fiscale BRNGPT41P23L736D, residente a Venezia, via Cannaregio n. 2434 ricopra anche la carica di Amministratore Delegato della Società per gli Studi di Settore.

2. Conferimento poteri.


Il Presidente Brunello fa presente che il Consiglio è chiamato a deliberare in ordine ai poteri da riconoscergli quale Presidente e Amministratore Delegato.

Prende la parola il Consigliere Marco Di Capua il quale, tenuto conto che già in occasione del precedente Consiglio di Amministrazione il dott. Brunello ricopriva le medesime cariche, propone di confermare i poteri già attribuiti dal precedente Consiglio di Amministrazione.

Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità, con l'astensione dell'interessato,

DELIBERA CHE

al Presidente e Amministratore Delegato Giampietro Brunello, nato






91

a Venezia il 23 settembre 1941, codice fiscale
BRNGPT41P23L736D, residente per la carica in Roma Via
Mentore Maggini 48/C, oltre alla rappresentanza legale della
Società ed alla firma sociale, vengano conferiti le seguenti
attribuzioni che lo stesso eserciterà con la firma “Società per gli
Studi di Settore SpA – Il Presidente”:

- Assicurare i rapporti con l’Amministrazione Pubblica, gli enti e gli organismi nazionali ed esteri, europei ed internazionali, pubblici e privati, ivi comprese le Autorità indipendenti;
- rappresentare la società nei confronti dell’autorità giudiziaria ordinaria, amministrativa, speciale e fiscale;
- nominare avvocati, procuratori ed arbitri, nonché promuovere e transigere vertenze e liti, anche in materia di lavoro;
- dare attuazione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito;
- convocare il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l’ordine del giorno, coordinare i lavori del Consiglio stesso e provvedere a fornire tempestivamente ai Consiglieri adeguate informazioni sulle materie oggetto delle adunanze;
- predisporre le proposte relative agli aumenti di capitale e alla emissione di obbligazioni;
- predisporre le proposte relative alla assunzione o alla cessione di partecipazioni, alla costituzione di Società, nonché all’acquisto, alla vendita e alla permuta di beni immobili;





- costituire od aderire ad associazioni, consorzi o raggruppamenti, anche temporanei, definendo tutti i rapporti tra soci e riferendone al Consiglio;

- predisporre le proposte relative ai programmi riguardanti l'assunzione e le politiche generali del personale tutto, in coerenza con il Piano pluriennale e il budget annuale;


- predisporre le proposte relative ai provvedimenti riguardanti l'assunzione, la nomina, il licenziamento e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigente;

adottare i provvedimenti concernenti l'assunzione, l'inquadramento, il licenziamento e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale di ogni ordine e grado, esclusi i dirigenti;

- amministrare il personale, con espressa facoltà di compiere tutto quanto richiesto al riguardo dalle vigenti disposizioni, in particolare in materia sindacale, assicurativa, previdenziale, mutualistica e fiscale, nonché provvedere alla applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed adempiere agli obblighi previsti per il datore di lavoro in materia di igiene e sicurezza;

- rappresentare la Società sia presso la organizzazione sindacale imprenditoriale, sia presso le organizzazioni dei lavoratori, sia nelle controversie relative ai rapporti di lavoro;

- predisporre le proposte relative ai piani strategici, industriali, gestionali, tecnici, commerciali e finanziari, annuali e pluriennali, nonché i programmi e progetti operativi;





- assicurare la gestione della Società, secondo le linee dei piani pluriennali ed annuali approvati del Consiglio di Amministrazione, provvedendo, tra l'altro, ad attuare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni della Società, informando in merito e in ordine al generale andamento della Società, nonché alla prevedibile evoluzione ed alle principali operazioni poste in essere, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- dare direttive per l'organizzazione e per il coordinamento della struttura aziendale e sovrintendere alle attività dei centri direttivi ed operativi che la costituiscono;
- definire ed adottare le strutture funzionali ed organizzative di riporto diretto al Presidente ed all'Amministratore Delegato (strutture di primo livello), nonché di riporto alle strutture funzionali di primo livello (strutture di secondo livello) e, eventualmente di livello inferiore al secondo;
- acquistare, vendere, permutare beni mobili, macchinari e automezzi in genere; acquisire e cedere privative industriali, brevetti e invenzioni stipulando, ove occorra, accordi per il relativo sfruttamento;
- nell'ambito delle spese e degli obiettivi previsti dai piani annuali approvati dal Consiglio di Amministrazione, effettuare investimenti, assumere impegni di spesa, anche pluriennali, stipulare, modificare o risolvere contratti per l'acquisizione di beni e servizi, ivi comprese gli incarichi professionali e le consulenze, il tutto nei limiti di un





importo non superiore a 200.000,00 (duecentomila/00) Euro per singolo atto.

- stipulare, modificare o risolvere contratti e convenzioni, anche con la Pubblica Amministrazione, convenendo tutte le relative clausole e condizioni nell'ambito del budget approvato;
- concorrere a gare, quali: pubblici incanti, appalti concorso, licitazioni private e trattative private, nonché ogni altra procedura di aggiudicazione, indette da organizzazioni, organismi, enti pubblici e privati, concessionari e società, internazionali, esteri, europei e nazionali, sottoscrivendo tutti gli atti necessari, ivi compresi verbali, atti di sottomissione e contratti;
- indire e condurre, sino alla definizione, gare, quali : pubblici incanti, appalti concorso, licitazioni private e trattative private, nonché ogni altra procedura di aggiudicazione, per appalti di lavori e forniture di beni e servizi per la Società;
- compiere qualsiasi operazione bancaria attiva e passiva, ivi compresi l'apertura di conti correnti, il prelievo delle somme anche sulle linee di fido senza limite di importo, le operazioni su titoli anche di Stato; trattare e concludere operazioni di affidamento bancario in Italia e all'estero;
- emettere tratte e cambiali, accettarle e girarle, rilasciare quietanze, anche ad uffici della Pubblica Amministrazione, per somme di qualsiasi importo;
- accettare e disporre la costituzione, l'iscrizione e la rinnovazione di ipoteche e privilegi a carico di debitori o di terzi ed a beneficio





della società, acconsentire a cancellazioni e registrazioni di ipoteche a carico di debitori o di terzi e a beneficio della Società per estinzione o riduzione dell'obbligazione;

- rinunciare a ipoteche e a surroghe ipotecarie, anche legali e compiere qualsiasi altra operazione ipotecaria a carico dei debitori o di terzi a beneficio della società, e quindi con effetto attivo, manlevando i Conservatori competenti dei registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità;

- compiere qualsiasi operazione presso ogni Pubblico Registro, nonché presso la Cassa Depositi e Prestiti, il Debito Pubblico e la Banca d'Italia;

- rappresentare la società per tutti gli adempimenti relativi ai bilanci, alle imposte, tasse, tributi e contributi di qualsiasi genere, con facoltà di presentare ricorsi e sottoscriverli dinanzi alle competenti autorità e agli organi giurisdizionali;

- insinuare, nelle procedure concorsuali, i crediti relativi intervenendo in qualsiasi procedura fallimentare o di concordato preventivo, prendere parte alle adunanze dei creditori, approvare concordati, fare opposizione agli stessi, riscuotere riparti rilasciando quietanze per conto della Società;

- firmare i documenti contabili, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento; girare ed incassare vaglia postali e telegrafici, assegni circolari ed assegni di conto corrente, effetti cambiari emessi e girati da terzi a favore della Società; ritirare dovunque e da chiunque qualsiasi somma di spettanza della Società e rilasciare quietanza a





96

nome della medesima; esigere crediti;

- ritirare anche a mezzo di procuratori o di incaricati, lettere, plichi, pacchi raccomandati e assicurati dalle poste, dalle compagnie di navigazione, aeree, ferroviarie e marittime e da qualsiasi altra impresa di trasporto, sia pubblica che privata, compiere ogni operazione presso gli uffici della dogana;
- assolvere a tutti gli obblighi previsti a qualunque titolo dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, adottando tutti gli atti necessari anche con riguardo agli aspetti di sicurezza;
- sostituire a sé procuratori per determinati atti o per determinati gruppi di atti e per quanto altro occorra per il buon andamento della Società nell'ambito dei poteri delegati;
- compiere, in via d'urgenza, tutti gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione, dandone informativa al Consiglio di Amministrazione nella adunanza successiva.



3. Nomina del segretario

Omissis





Alle ore 19,30 null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente Giampietro Brunello dichiara chiusa la seduta.

Vengono allegati al presente verbale:

“sub A”: il foglio presenze;


“sub B”: la relazione dell'Organismo di Vigilanza.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Laura Tonelli

Giampietro Brunello



REPERTORIO N. 101301

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritto Notaio Dott. Ignazio de Franchis di Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che quanto precede è estratto dalle pagine 88, 89parte, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96parte e dalla pagina 2 dei Libri dei Verbali del Consiglio di Amministrazione della "Società per gli Studi di Settore S.p.A." con sede in Roma , Via Mentore Maggini n. 48/C; libri debitamente bollati e vidimati prima dell'uso da me Notaio in data 30 novembre 2009, repertorio n.97724 e n.97725.

Certifico inoltre che le parti omesse non modificano quanto in estratto.

Roma, ventitre maggio duemilaundici

